Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Venerdì, 23 maggio | Numero 123

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20 » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42 » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0.30 / per ogni linea di colonna o
Altri avvisi » 0.40 \ spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 30
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510)

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Decreto Luogotenenziale *n. 707 che modifica l'art. 400 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, relativamente al pagamento degli stipendi ed assegni a favore degli impiegati.*

Decreto Luogotenenziale *n. 723 che classifica in prima categoria le opere di bonificamento della zona fra la collina di San Marco e l'abitato di Agropoli, in provincia di Salerno.*

Decreto Luogotenenziale *n. 728 che proroga i termini per l'applicazione e l'erogazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.*

Decreto Luogotenenziale *n. 732 che modifica la tabella annessa al R. decreto 20 agosto 1909, n. 624, relativamente alle indennità per le spese di ufficio spettanti ai titolari degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi.*

Decreto Luogotenenziale *n. 733 che fissa la misura delle indennità speciali da corrispondersi ai verificatori metrici.*

Decreto Luogotenenziale *n. 736 che aumenta gli stanziamenti dei capitoli 85* bis *e 85*-ter *dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto Luogotenenziale *n. 741 che aumenta lo stanziamento del capitolo 82 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto Luogotenenziale *n. 762 che istituisce il cap. 194-*VI*-E-α nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto Luogotenenziale *n. 747 riflettente erezione in ente morale.*

Disposizioni diverse

Ministero delle poste e dei telegrafi: *Avviso* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro:** *Corso ufficiale dell'oro — Media dei consolidati negoziati a contanti nelle borse del Regno* — **Istituto nazionale per i cambi con l'estero:** *Limiti dei cambi.*

PARTE NON UFFICIALE.

La Conferenza per la pace — Cronaca italiana — Telegrammi *Stefani* **— Inserzioni**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 707 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 45 del testo unico di legge sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto l'art. 400 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico di legge approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, nonchè tutti gli altri speciali provvedimenti concernenti il pagamento degli stipendi agli impiegati in attività di servizio e degli assegni agli impiegati in disponibilità che prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capoverso dell'art. 400, del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato è modificato e sostituito dal seguente:

« Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio e l'assegno agli impiegati in disponibilità, che prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, potrà incominciare il giorno 27 del mese, cui si riferisce la mensualità, o il giorno precedente, qualora il 27 del mese cada in giorno festivo; e venendo a morire l'impiegato prima della scadenza del mese non si promuoverà azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo dei giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese. Pel solo mese di giugno di ogni anno il pagamento ai pensionati ed agli impiegati in disponibilità ed in aspettativa, che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incomincerà con le condizioni stesse dianzi esposte, col giorno 25 del mese stesso o col giorno

precedente, qualora il 25 del mese cada in giorno festivo ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 723 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 6 del Nostro decreto 3 settembre 1916, n. 1250, e l'art. 10 del relativo regolamento 1° marzo 1917, n. 465;

Ritenuta la necessità di provvedere al risanamento del territorio contiguo all'abitato di Agropoli, nel quale gli esistenti acquitrini costituiscono un grave fomite di malsania per la città;

Considerato che la Commissione tecnica centrale per le sistemazioni idraulico forestali e per le bonifiche e la Direzione generale di sanità pubblica, hanno riconosciuto che le opere di bonifica suindicate rivestono i caratteri per essere classificate in prima categoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria a termini dell'art. 3 del testo unico 22 marzo 1900, n 195, le opere di bonificamento della zona compresa fra la collina di San Marco e l'abitato di Agropoli racchiudente la valle del Testene, in provincia di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti il testo unico delle disposizioni relative all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666, ed i decreti 1° agosto 1918, numero 1178 e 17 novembre 1918, n. 1741;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1919 il termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile, ai sensi dell art. 1 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666, e dell'art 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741.

Art. 2.

I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico, per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1920 e al 31 gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 732 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R decreto 20 agosto 1909, n. 624;

Udito il Consiglio dei ministri.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità stabilite dal R. decreto 20 agosto 1909, n. 624, che approva la circoscrizione dei RR. uffici metrici e del saggio e la tabella delle indennità assegnate ai titolari degli uffici stessi, per le spese d'ufficio, sono sostituite da quelle indicate nella unita tabella che fa parte integrante del presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e da quello del tesoro.

Art 2.

Le indennità indicate nel precedente articolo saranno ridotte a metà relativamente agli Uffici metrici affidati temporaneamente in reggenza a titolari di altri Uffici e per tutta la durata della reggenza stessa.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 avranno rispettivamente vigore dal 1° novembre 1918 e dal 1° luglio 1919 e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Art. 4

La somma necessaria farà carico al capitolo 75-*C* dello stato di previsione delle spese del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per l'esercizio 1918-1919 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi futuri

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Allegato al decreto Luogotenenziale del 24 aprile 1919.

Tabella delle indennità per le spese d'ufficio spettanti ai titolari degli Uffici metrici.

N.	Ufficio		Importo
1.	Alba	L.	450
2.	Alessandria	L.	800
3	Ancona	L.	400
4.	Aquila	L	500
5.	Arezzo	L.	450
6.	Ascoli Piceno	L.	450
7.	Asti	L.	500
8.	Avellino	L.	450
9.	Bari	L.	450
10.	Barletta	L.	300
11.	Belluno	L.	500
12.	Benevento	L.	450
13.	Bergamo	L.	650
14.	Biella	L.	500
15.	Bologna	L.	800
16.	Brescia	L	650
17.	Cagliari	L.	400
18.	Caltanissetta	L.	400
19	Campobasso	L.	450
20.	Casale Monf.	L.	500
21	Caserta	L.	400
22	Castell. di Stab.	L.	300
23.	Catania	L.	450
24.	Catanzaro	L.	300
25.	Chieti	L.	450
26.	Como	L.	550
27.	Cosenza	L.	450
28.	Cremona	L.	650
29.	Cuneo	L.	500
30.	Ferrara	L.	550
31.	Firenze	L.	900
32.	Foggia	L.	350
33.	Forlì	L.	450
34.	Gaeta in Formia	L.	300
35.	Gallarate	L.	550
36.	Gallipoli	L	300
37.	Genova	L.	850
38	Girgenti	L.	3 0
39.	Grosseto	L.	350
40.	Ivrea	L.	500
41.	Lecce	L.	350
42.	Lecco	L.	500
43.	Livorno	L.	35[illegible]
44.	Lodi	L.	500
45.	Lucca	L.	450
46.	Macerata	L.	450
47.	Mantova	L.	550
48.	Massa Carrara	L.	350
49.	Melfi	L.	400
50.	Messina	L.	400
51.	Milano	L.	1400
52.	Modena	L.	550
53.	Mondovì	L.	450
54.	Monteleone Cal.	L.	300
55.	Mortara	L.	5 0
56.	Napoli	L.	800
57.	Novara	L.	650
58.	Oristano	L.	350
59.	Padova	L.	650
60.	Palermo	L.	650
61.	Parma	L.	550
62.	Pavia	L.	550
63.	Perugia	L.	500
64.	Pesaro	L.	400
65.	Piacenza	L.	550
66.	Pisa	L.	450
67.	Pistoia	L	500
68.	Porto Maurizio	L.	300
69.	Potenza	L.	400
70.	Ravenna	L	500
71.	Reggio Calab.	L.	350
72.	Reggio Emilia	L.	550
73.	Rimini	L.	400
74	Roma	L.	950
75	Rovigo	L.	550
76.	Salerno	L.	400
77.	Saluzzo	L.	500
78.	Sassari	L.	350
79.	Savona	L.	400
80.	Siena	L.	450
81.	Siracusa	L.	300
82.	Sondrio in Morb.	L	500
83.	Spezia	L.	400
84.	Teramo	L.	450
85.	Terni	L.	450
86.	Torino	L.	1200
87.	Trapani	L.	300
88.	Treviso	L.	550
89.	Udine	L.	650
90.	Varese	L.	550
91.	Venezia	L	700
92.	Vercelli	L.	500
93.	Verona	L.	650
94.	Vicenza	L.	550
95.	Viterbo	L.	450

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 788 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915 n. 671;

Visto il testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento pel servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successivamente modificato con R. decreto 4 aprile 1912, n. 402;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1385, col quale si sostituiscono nuove disposizioni a quelle indicate negli articoli 64, 114, 115, 139 e 140 del precitato regolamento;

Visto il R decreto 11 agosto 1909, n. 623, che approva le tabelle di compensi supplementari dovuti ai RR. verificatori metrici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 139 del regolamento stesso;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 80, concernente le indennità supplementari dovute ai RR verificatori metrici per il giro della verificazione periodica

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n 1311, concernente le indennità di missione e di trasferimento dovute agli impiegati civili dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In compenso delle spese necessarie ad effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure nei luoghi indicati all'art. 17 del testo unico delle leggi metriche approvato con R decreto 23 agosto 1890, numero 7088 (serie 3ª) saranno corrisposte ai RR. verificatori metrici, esclusivamente, le seguenti indennità speciali fisse:

a) lire 15,20 o 25 per ciascun comune ove sia stabilito un Ufficio metrico temporaneo ai sensi dell'art. 17 del suddetto testo unico, a seconda che esso appartenga ad un distretto di 1ª, 2ª o 3ª categoria, in base alla classificazione stabilita dall'annessa tabella, che fa parte integrante del presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e da quello del tesoro;

b) centesimi 25 per ogni certificato rilasciato agli utenti che abbiano adempiuto all'obbligo della verificazione periodica, tanto nell'Ufficio metrico permanente, quanto in quelli temporanei;

c) lire 8 per ognuno dei giorni in cui, in conformità dell'itinerario del giro per la verificazione periodica dei pesi e delle misure, debitamente approvato e pubblicato saranno compiute le operazioni nei capoluoghi dei Comuni escluso il capoluogo del distretto.

Quando si tratta di compiere una parte d'una sezione di giro interrotta, la quale richieda trasporti del materiale metrico da o per l'Ufficio permanente, per ognuno di siffatti trasporti, sarà corrisposta la eventuale eccedenza della spesa effettivamente sostenuta sulla competente indennità di cui al comma *a*).

Nel caso dell'impianto straordinario di Uffici temporanei di verificazione, invece delle indennità di cui nel presente articolo, spetteranno il rimborso delle spese di trasporto del materiale effettivamente sostenute e le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, le quali saranno corrisposte dalle Amministrazioni comunali, se l'impianto verrà effettuato a richiesta delle stesse.

Art. 2.

L'indennità dovuta dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art 55 del regolamento sovraindicato, è elevata in corrispondenza alla classificazione di cui all'art 1 comma *a*) del presente decreto, a L. 23, 28, 33 per l'unico o soltanto per il primo dei giorni stabiliti, secondo l'itinerario suddetto, all'apertura di ogni ufficio di verificazione temporaneo nelle frazioni o borgate dei Comuni.

Per ognuno dei giorni successivi, sarà corrisposta, invece, l'indennità di L. 8.

Art. 3.

Ai RR. verificatori metrici incaricati di compiere il giro in un distretto diverso da quello di loro ordinaria residenza, saranno corrisposte le stesse indennità indicate negli articoli precedenti. Però l'indennità di cui al comma *c*) dell'art 1 ed all'art. 2, ultimo comma sarà di L. 12, anzichè di L. 8.

Siffatto aumento, nel caso indicato dall'art. 2, sarà a carico dell'erario.

Oltre a tali indennità spetterà esclusivamente la diaria stabilita dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, o da successive disposizioni generali che la modificassero, limitatamente ai giorni, compresi nel periodo della missione, durante i quali non saranno aperti gli uffici temporanei, in base all'itinerario sopra ricordato.

Art. 4.

Il R. verificatore metrico invitato ad eseguire operazioni di verificazione prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di verificazione periodica di strumenti metrici a domicilio di fabbricanti o di utenti, previste dall'art. 136 del regolamento pel servizio metrico, avrà diritto, invece delle indennità ivi indicate, all'indennità fissa di L. 8 per ciascuno degli esercizi ove si reca a compiere le chieste operazioni e che sia posto a distanza non superiore a km. 3 dall'Ufficio metrico permanente dal temporaneo o dalla residenza municipale, a seconda che trattisi di verificazione eseguita nel capoluogo del distretto, nel Comune ove il R verificatore trovasi per le operazioni della verificazione periodica nei giorni fissati dal manifesto prefettizio od in altri Comuni.

Se gli esercizi che appartengono allo stesso utente superano il numero di quattro, per ciascuno di essi, oltre i quattro, l'indennità sarà di L. 4, semprechè però le operazioni vi si possano, e quindi si debbano compiere, nello stesso giorno.

Nel caso d'accesso in esercizi posti a distanza superiore ai 3 km. spetteranno, oltre le indennità suddette, quelle di viaggio stabilite dall'art 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto dei campioni, per l'eccedenza di percorso e di trasporti oltre i km. 3

La liquidazione delle competenze e spese per le trasferte per le quali il R. verificatore debba trasferirsi fuori del Comune sede dell'Ufficio permanente o temporaneo, si farà nel modo anzidetto, sempre che l'ammontare complessivo di esse risulti inferiore al complesso degli esercizi di uno o più utenti presso i quali si sono compiute le operazioni in seguito ad unico viaggio d'accesso nel Comune o nei Comuni ove gli esercizi stessi sono posti, sia superiore all'ammontare delle indennità di viaggio e soggiorno calcolate in base al decreto Luogotenenziale predetto, aumentate delle spese pel trasporto dei campioni.

Nel caso contrario ed anche quando trattisi di trasferte eseguite nell'interesse di Amministrazioni dello Stato, dei Comuni o delle Provincie, sarà dovuto tale ultimo ammontare, da corrispondersi, da ciascuno degli interessati, nella parte proporzionale singolarmente ad essi attribuibile.

Art. 5

I diritti di saggio e marchio dei metalli preziosi o di solo saggio e di analisi stabiliti dagli art. 113, 114 e 115 del regolamento pel servizio metrico succitato e quelli fissati dall'art. 1 1 per la verificazione dei termometri, alcoolometri, ecc., sono aumentati del 50 0|0.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 34 55, 83, 113, 114, 115, 131, 136 139 e 140 del predetto regolamento pel servizio e quelle del R. decreto 11 agosto 1909, n 623, restano temporaneamente prive di ogni effetto in quanto siano contrarie al presente decreto.

Il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 80, è abrogato.

Art. 7.

Le disposizioni suindicate avranno vigore nei seguenti termini:

1° quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3, dal 16 ottobre 1918 e fino a tutto l'anno solare successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace;

2° quelle stabilite dall'art. 4, dal 1° maggio 1919 e fino al termine predetto;

3° quelle formanti oggetto dell'art. 5, dal 1° luglio 1919 e fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Art. 8.

Le somme necessarie a provvedere al pagamento delle indennità a carico dello Stato, stabilite dal presente decreto, saranno inscritte, anno per anno a cominciare dall'esercizio corrente nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — CIUFFELLI — STRINGHER.

Visto, *Il Guardasigilli*: FACTA.

Allegato al decreto Luogotenenziale del 24 aprile 1919.

Tabella di classificazione dei distretti metrici del Regno, agli effetti dell'assegnazione delle indennità di giro per la verificazione periodica dei pesi e delle misure.

1ª Categoria.

1. Alessandria — 2. Ancona — 3. Asti — 4. Bari — 5. Barletta —

6. Bergamo — 7. Bologna — 8. Brescia — 9. Casale Monferrato — 10. Castellammare di Stabia — 11. Como — 12. Cremona — 13. Ferrara — 14. Forlì — 15. Gallarate — 16. Genova — 17. Lecco — 18. Livorno — 19. Lodi — 20. Lucca — 21. Mantova — 22. Milano — 23. Modena — 24. Mortara — 25. Napoli — 26. Novara — 27. Padova — 28. Parma — 29. Pavia — 30. Piacenza — 31. Pisa — 32. Ravenna — 33. Reggio Emilia — 34. Rimini — 35. Rovigo — 36. Savona — 37. Treviso — 38. Varese — 39. Venezia — 40. Vercelli — 41. Verona — 42. Vicenza.

2ª Categoria.

1. Alba — 2. Arezzo — 3. Ascoli Piceno — 4. Biella — 5. Caserta — 6. Catania — 7. Cuneo — 8. Firenze — 9. Gaeta in Formia — 10. Gallipoli — 11. Ivrea — 12. Lecce — 13. Macerata — 14. Mondovì — 15. Palermo — 16. Perugia — 17. Pesaro — 18. Pistoia — 19. Porto Maurizio — 20. Roma — 21. Saluzzo — 22. Siena — 23. Siracusa — 24. Spezia — 25. Terni — 26. Torino — 27. Trapani — 28. Udine — 29. Viterbo.

3ª Categoria

1. Aquila — 2. Avellino — 3. Belluno — 4. Benevento — 5. Cagliari — 6. Caltanissetta — 7. Campobasso — 8. Catanzaro — 9. Chieti — 10. Cosenza — 11. Foggia — 12. Girgenti — 13. Grosseto — 14. Massa Carrara — 15. Melfi — 16. Messina — 17. Monteleone di Calabria — 18. Oristano — 19. Potenza — 20. Reggio Calabria — 21. Salerno — 22. Sassari — 23. Sondrio in Morbegno — 24. Teramo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: CIUFFELLI.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 85-*bis*. Spese per la guerra, ecc.	50,000,000 —
Cap. n. 85-*ter* A. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	50,000,000 —

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato, di spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.
Detta erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA

Il numero 741 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 82 «Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini, ecc.» dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato di lire un milione e duecentomila (L. 1.200.000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA

Il numero 762 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919 è istituito il capitolo n. 194 VI-*E*-α «Fondo per concessione di sussidi e premi d'incoraggiamento ad enti ed associazioni costituite o da costituirsi fra mutilati, reduci dalla guerra ed ex militari in genere» con lo stanziamento di lire centocinquantamila (L. 150,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 747. Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura nel Trasimeno, con sede in San Feliziano (Perugia), è eretto in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 19 maggio 1919, in Castellafiume, provincia di Aquila, e in Lei, provincia di Sassari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 41).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 5 %	20561	Cap. 10,000 — Rend. 500 —	De Luca *Paolo* di Giovanni, minore sotto la patria podestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a Nicolardi Anna fu Francesco, moglie di De Luca Giovanni	De Luca *Mario Francesco Paolo* di Giovanni, ecc., come contro.
3,50 %	627326	1,400 —	Barberis Lea di Giovanni, *nubile*, dom. in Milano - Vincolata	Barberis Lea di Giovanni, *minore, sotto la patria podestà del padre*, dom. in Milano

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 maggio 1919.

Il direttore generale: ARBAZZ

(Elenco n. 40).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 %	18 99	1130 —	Di Lorenzo Michele, Nicola, Anna, Paolo, Maria ed Armando di *Ottavio*, minori sotto la patria potestà del padre, dom in Catania	Di Lorenzo Michele, Nicola, Anna, Paolo, Maria ed Armando di *Nunzio Ottavio*, minori ecc. come contro
3,50 %	1378	105 —	Garelli *Carlo* fu Luigi, dom. a Roma, con usufrutto a Bellezza Giuseppina fu Vincenzo, nubile, dom. a Torino	Garelli *Pietro Domenico Carlo* fu Luigi, dom. a Roma, con usufrutto come contro
Cons. 5 %	31242	250 —	Michero Costanza fu Natale, moglie di Lanfranco *Attilio* fu Carlo, dom. in Albenga (Genova)	Michero Costanza fu Natale, moglie di Lanfranco *Ottavio* fu Carlo, dom. in Albenga (Genova)
3,50 %	161265	42 —	Meliga Teresa fu *Pietro*, nubile dom. a Torino	Meliga Teresa fu *Secondo*, nubile, dom. a Torino
»	161264	42 —	Meliga Natalina fu *Pietro* nubile, dom. a Torino	Meliga Natalina fu *Secondo*, nubile, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 5 maggio 1919 da valere dal giorno 15 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 142,38.

Roma, 15 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse dei Regno nel giorno 22 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	84.98	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.11	—

Istituto nazionale per i cambi con l'estero

Limiti dei cambi fissati dalla Giunta di questo Istituto valevoli da domani sino a nuovo avviso:

	Acquisti	Vendite
Parigi (*chèque*)	»	130 85
Londra »	»	40 50
Svizzera »	»	170 —
New York »	»	8 71
New York (*versamento telegrafico*)	»	8 74
Spagna	»	175 —

Roma, 22 maggio 1919.

PARTE NON UFFICIALE

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 21. — Il Consiglio dei quattro, riunitosi stamani, ha studiato la risposta da dare alla nota del conte Brockdorff Rantzau ed ha deciso di accordare una proroga di otto giorni alla Delegazione tedesca per poter presentare le osservazioni scritte.

Nel pomeriggio i quattro capi di Governo hanno interrogato la Delegazione ucraina.

I cinque ministri degli esteri oggi non hanno tenuto seduta.

Nei circoli della Conferenza si afferma che la sorte della Turchia non è stata ancora decisa.

PARIGI. 21. — Si afferma che gli alleati prenderanno una settimana di tempo per studiare le controproposte tedesche e lasceranno poi un breve termine, per esempio di tre o quattro giorni, ai tedeschi, per esaminare il testo definitivo del trattato di pace. La firma di esso, salvo casi imprevisti, potrebbe aver luogo il 10 giugno.

PARIGI, 22. — Il Governo tedesco, replicando alla risposta data dagli alleati alla sua nota relativa alle responsabilità, ripete che la Germania è decisa, come essa promise e come è suo dovere, a riparare i danni causati al Belgio e al nord della Francia in seguito alla violazione della neutralità belga; ma che una gran parte delle devastazioni materiali fu causata dagli eserciti avversari della Germania.

La risposta rileva che la Germania nel trattato di Brest Litowsk non pretese alcuna indennità per i danni materiali e i sacrifici in uomini derivati dall'invasione della Russia nella Prussia orientale.

La risposta stessa infine conclude domandando nuovamente che venga data comunicazione dei rapporti della Commissione interalleata per le responsabilità; ogni accusato deve conoscere i fatti di cui viene incriminato.

PARIGI, 22. — Wilson ha ricevuto Sydorenko, Choulguine, Paneyko, Lozynski e Witosski, membri della delegazione inviata dalla Ucraina a Parigi.

Essi saranno oggi ricevuti da Clémenceau.

PARIGI, 22. — L'*Homme Libre* vede nella domanda di nuove proroghe chieste dalla Delegazione tedesca non soltanto un mezzo per acquistare il tempo necessario a redigere e trasmettere nuove note, ma anche quello per dare al Governo di Scheidemann il tempo di realizzare un accordo tra i suoi partigiani nonchè tra gli amici della Germania per intervenire in suo favore.

Il giornale aggiunge che l'Intesa non ammetterà alcuna intrusione nei negoziati in corso da qualunque parte essa venga, sia dai germanofili che fecero opposizione alla politica di Wilson, sia dal Vaticano la cui attività durante la guerra non produsse nulla che non fosse favorevole agli Imperi centrali.

PARIGI, 22. — Il *Petit Journal* ritiene che la complessità delle questioni economiche sorte dalla liquidazione dell'ex-Impero austro-ungarico e che interessano un gran numero di Nazioni alleate, e forse anche il viaggio di Orlando, obbligheranno la Conferenza a rinviare agli ultimi di maggio la comunicazione del trattato di pace alla Delegazione austriaca.

PARIGI, 22. — Il *Temps* scrive: I tre capi di Governo hanno esaminato stamane il problema delle frontiere della Siria e della Mesopotamia.

Poichè esiste un accordo franco-britannico, stipulato nel 1916, la discussione ha avuto per oggetto principale di ritoccare la delimitazione primitiva concordata dai due Governi, tenendo conto degli interessi delle popolazioni di lingua araba.

Ciò nonostante nè la Francia nè l'Inghilterra possono pensare di ritenere come nulli e non avvenuti i loro reciproci accordi precedenti. Mossul e Diarkebir erano entrambi compresi nella zona che l'accordo del 1916 riservava all'influenza francese in considerazione dell'influenza che è esercitata dalla cultura francese nell'Alta Mesopotamia.

ZURIGO, 22. — Si ha da Berlino:

I giornali danno un riassunto delle condizioni di pace all'Austria tedesca e cioè: Rinuncia senza condizioni alla unione con la Germania e abbandono di ogni ulteriore attività in questo senso. In caso di non accettazione verrebbe stabilito il blocco alimentare immediato e verrebbe creata una situazione finanziaria che renderebbe impossibile un Governo indipendente. Non sarebbe prevista alcuna occupazione.

BERNA, 22. — Un comunicato ufficiale dichiara che i rappresentanti degli Stati Uniti, della Francia, della Gran Bretagna e dell'Italia hanno fatto pervenire al dipartimento politico una nota con la quale chiedono se il Governo federale, nel caso in cui le circostanze obbligassero i Governi associati a prendere nuove misure contro le Germania, si impegnerebbe a proibire ogni esportazione, riesportazione o transito di merci dal suo territorio o attraverso il suo territorio verso la Germania o dalla Germania, a meno che non vi sia il consenso dei Governi associati.

La nota aggiunge che questo passo è inspirato dal desiderio che hanno i Governi associati di evitare nella più larga misura alla Svizzera, per quanto riguarda il suo commercio di importazione, gli inconvenienti che deriverebbero dalla suddetta eventualità.

La nota conclude dicendo che una risposta favorevole eviterebbe, fra l'altro, il ripristino del contingentamento e tutte le formalità che ne conseguono.

Il Consiglio federale ha rimesso la questione all'esame della delegazione degli affari esteri.

VERSAILLES, 22. — Il conte Brockdorff Rantzau è partito da Versailles per Spa ove deve nuovamente intrattenersi con i rappresentanti tedeschi. Lo accompagnano nel viaggio altri membri della Delegazione tedesca.

PARIGI, 22. — Stamane, alle 10.25, è arrivato l'on. Orlando proveniente da Oulx. Egli era accompagnato dall'on. Crespi.

Alla stazione si trovavano a riceverlo l'on. Sonnino, l'ambasciatore italiano Bonin Longare, personalità politiche e i membri della Delegazione italiana alla Conferenza della pace.

PARIGI, 22. — In seguito alle dimissioni dell'on. Salandra e del senatore Salvago-Raggi sono stati chiamati a far parte della Delegazione italiana alla Conferenza della pace l'on. Crespi, ministro per gli approvvigionamenti, ed il marchese Imperiali, ambasciatore d'Italia a Londra.

PARIGI, 22. — La nota inviata alla Conferenza della pace dal conte Brockdorff-Rantzau circa i prigionieri di guerra, prende atto con soddisfazione del fatto che il progetto di trattato di pace riconosce il principio del rimpatrio dei prigionieri di guerra e degli internati civili tedeschi. La Delegazione tedesca chiede di affidare ad una Commissione speciale il compito di concretare i particolari per l'esecuzione del provvedimento ed invoca l'equità perchè siano accordati, con piena reciprocità ai prigionieri e agli internati, miglioramenti di trattamento fino alla loro partenza.

Considerata la grande difficoltà tecnica del rimpatrio, la nota insiste perchè tutte le questioni preliminari siano risolte prima dell'inizio definitivo del viaggio e chiede perciò che le discussioni della Commissione comincino immediatamente per quelle migliaia di prigionieri che si trovano in paesi transmarini e in Siberia.

Per motivi di politica interna la delegazione chiede un rapido rimpatrio in condizioni, per quanto è possibile, normali. Essa desidererebbe pure che la Commissione studiasse la questione del nutrimento e degli indumenti e dice che i Governi alleati o associati potrebbero aiutare la Germania alla soluzione dei problemi rifornendo, dietro rimborso, i prigionieri di vesti e di calzature prima che si mettano in viaggio.

CRONACA ITALIANA

Il presidente del Brasile all'Associazione della stampa. — Il presidente della Repubblica del Brasile, nel lasciare l'Italia, ha diretto all'on. Torre, presidente dell'Associazione della stampa, il seguente telegramma:

« Prima di traversare la frontiera di questo bel paese compio il grato dovere di ringraziare ancora una volta la stampa italiana per la deferenza personale della quale è stata così prodiga verso di me per la simpatia con la quale ha accolto la mia visita e per i concetti altamente elogiativi con i quali ha salutato il Brasile. Dalla sua azione intelligente liberale e patriottica molto spero in favore dell'unione sempre più stretta tra i due paesi.

Prego la S. V. di volere accettare l'attestazione di questi sentimenti e di trasmetterli a tutti i giornali d'Italia, specialmente a quelli di Roma.

Epitacio Pessoa ».

Eruzione dello Stromboli. — Ieri, alle ore 18.45, si è udita all'isola Stromboli una violenta esplosione. Il vulcano quindi ha cominciato ad eruttare.

La stazione radiotelegrafica di Stromboli ha lanciato subito un segnale di soccorso dando comunicazione del principio dell'eruzione che proiettava materie incandescenti lungo la strada del monte provocando violenti incendi.

Contemporaneamente si è constatato un maremoto durato 10 minuti.

È stata segnalata già qualche vittima sotto le macerie e numerosi feriti dal lancio delle materie incandescenti.

La difesa marittima di Messina ha inviato immediatamente in soccorso tredici unità, materiale sanitario, cento uomini e viveri.

Anche la divisione militare approntò soccorsi.

Dal canale di Messina si scorge l'eruzione.

Prima escursione aeronautica. — Domenica 25 corrente avrà luogo la prima escursione turistica a scopo di beneficenza coll'aeronave *M 1* della R. marina, con partenza dall'aeroscalo di Ciampino alle ore 15.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Tokyo telegrafa in data 17 corrente:

« Mercato seta attivo. Quotasi Shinshu 1[2 13[15 yen 1.750. Le esportazioni della seta greggia dal 1° luglio 1918 al 15 maggio 1919 sono state per l'America balle 79727, per l'Europa 19878, lo stock 11.200. Mercato cascami in rialzo. Esportazion per l'America balle 19.579. Europa 12.53 Stock 9.000. Cambio yen su Francia a 4 mesi frs. 3,32 ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

POSEN, 20. (Ritardato). — Nell'antico castello imperiale è stata solennemente inaugurata la nuova Università polacca.

Un imponente corteo, formatosi innanzi al Palazzo di città, ha percorso le vie recandosi al castello tra l'entusiasmo più vivo della cittadinanza.

Alla cerimonia hanno partecipato professori, studenti e studentesse, le autorità civili e militari ed i rappresentanti delle Missioni alleate.

LONDRA, 21. — *Camera dei comuni.* — Si approva in seconda lettura la legge di finanza.

LONDRA 22. — Stamane il Re Giorgio ha ricevuto in udienza a Buckingham Palace l'addetto militare italiano, che lascia le sue funzioni, ed il suo successore.

TRIESTE, 21. — Si ha da Zagabria, 20: Gravi attriti sono scoppiati fra ufficiali serbi ed ufficiali jugo-slavi provenienti dal disciolto esercito austriaco. Questi ultimi hanno rivolto al Governo centrale una petizione nella quale chiedono di essere nuovamente staccati dal corpo degli ufficiali serbi. Altri arresti di uomini politici antiserbi vengono effettuati dalle autorità militari serbe.

A Zagabria, fra gli altri, venne arrestato il dottor Rad sevic, capo dei socialisti di sinistra. A Esseg il dott. Jaranovich Anton. A Lubiana il giorno 20 corrente avvenne un conflitto fra regolari serbi e soldati del nuovo esercito jugo-slavo. Si deplorano alcuni morti e feriti.

PARIGI, 22. — Il presidente della Repubblica del Brasile e la signora Pessoa sono giunti stamane a Parigi.

PARIGI, 22. — La Camera con 325 voti contro 176 ha rinviato il progetto di amnistia.

Il ministro guardasigilli Mail ha dichiarato che il Governo comprende, come la Camera, la necessità di un'amnistia e che ripresenterà a suo tempo il progetto.

PARIGI, 22. — Barthou, Sembat, Emile Constant, Franklin Bouillon e De la Tremouille domani, all'inizio della seduta della Camera, presenteranno una mozione per commemorare l'entrata in guerra dell'Italia.

BASILEA, 22. — Si ha da Zagabria: Il partito dei contadini della Croazia ha inviato alla Missione italiana a Fiume con preghiera di trasmetterla alla Conferenza di Parigi, una protesta in cui è detto:

Il partito dei contadini organizzati della Croazia che conta oltre un milione di aderenti, con a capo Stefano Radic attualmente in prigione, rimane fermo nel concetto che la Croazia, la Slavonia e la Dalmazia debbano essere riunite in una repubblica popolare indipendente. Esso protesta contro l'arresto del suo capo e contro il fatto che la Conferenza di Parigi considera come delegati jugoslavi i delegati serbi, poichè questi non hanno ricevuto alcun mandato del popolo croato.

I delegati italiani sono pregati di prendere cura degli interessi croati alla Conferenza della pace.

Il popolo croato fu ingannato. Esso non fu liberato dice la protesta la quale conclude chiedendo che una Commissione internazionale si rechi a visitare il paese.

NEW YORK, 22 — La nuova rivista *The Review* pubblica un articolo editoriale nel quale attacca il presidente Wilson per la sua attitudine nella questione italiana: dimostra essere falso che Fiume sia necessaria alla Jugoslavia: appoggia tutte le richieste dell'Italia e dichiara che, essendo questa una grande nazione, maestra di civiltà, le sue domande dovrebbero raccogliere l'adesione di tutti.